

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1934

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SANESE, ALIVERTI, SANGALLI, CILIBERTI,
CIMMINO, ALAIMO, PIREDDA**

Modifiche alla legge 10 aprile 1991, n. 126,
recante norme per l'informazione del consumatore

Presentata il 20 novembre 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'approvazione della legge 10 aprile 1991, n. 126, recante « Norme per l'informazione del consumatore », costituisce un esempio per certi aspetti emblematico di una cattiva traduzione normativa di esigenze pure legittime.

La legge in parola è infatti venuta a collidere in maniera stridente con molteplici disposizioni di diritto comunitario relative ai requisiti generali di presentazione di determinate categorie di prodotti e contenute in numerose direttive di armonizzazione quali ad esempio:

la direttiva 73/23/CEE del Consiglio, del 19 febbraio 1973, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati mem-

bri concernenti il materiale elettrico destinato ad essere impiegato entro i limiti di tensione;

la direttiva 77/728/CEE del Consiglio, del 7 novembre 1977, in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura di pitture, vernici, inchiostri da stampa e simili;

la direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1973, relativa all'etichettatura e alla presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità;

la raccomandazione 89/542/CEE della Commissione, del 13 settembre 1989,

sull'etichettatura dei prodotti detergenti e di pulizia;

la direttiva 90/496/CEE del Consiglio del 24 settembre 1990 relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari.

La legge n. 126 del 1991 ha pertanto comportato l'introduzione unilaterale, da parte dello Stato italiano, di nuovi ostacoli tecnici agli scambi, la qual cosa, oltre che in palese contrasto con le norme del Trattato di Roma, non può in alcun modo costituire il presupposto di sanzioni come quella prevista, invece, dall'articolo 2 della legge n. 126 del 1991.

Tali evidenti anomalie sono già state oggetto di un intervento della Commissione delle Comunità europee (doc. n. 14137 del 10 dicembre 1991), intervento, che, peraltro, oltre a contenere in maniera puntuale ed articolata le censure sopra esposte, sottolinea con forza la violazione, da parte italiana, del preventivo obbligo di notifica alla Commissione dei progetti di legge che si configurino come una specifica tecnica ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983.

Ma, ancora di più, emergono in tutta la loro evidenza, le incongruenze della legge n. 126 del 1991 se appena se ne approfondisce l'analisi.

Il divieto (contenuto nell'articolo 2 della legge) di commercializzare sul territorio nazionale qualsiasi prodotto o confezione di prodotto che non riproduca in lingua italiana ed in forme chiaramente visibili e leggibili le prescrizioni di cui all'articolo 1 della legge (relativo ai requisiti di etichettatura), appare infatti sproporzionato all'obiettivo di tutela del consumatore quando riguardi espressioni incorporate nelle merci o si riferisca ad espressioni ormai divenute di pubblico dominio.

Tale divieto è, pertanto, in contrasto con l'articolo 14 della citata direttiva 79/112/CEE che intende tutelare i consumatori consentendo l'esclusione dal commercio di quei prodotti le cui indicazioni non risultino facilmente comprensibili da parte dell'utilizzatore finale, ma, nel far

questo, non impone l'uso di una lingua in particolare.

Del resto, anche dal punto di vista della coerenza sistematica, la legge n. 126 del 1991 presta il fianco a facili critiche.

Non si comprende bene, ad esempio, come poter conciliare i commi 3 e 4 dell'articolo 1 dal momento che il primo lascia in vigore le disposizioni vigenti in materia di informazione al consumatore, mentre, a norma del secondo, la vigente normativa andrebbe modificata.

La proposta di legge in esame mira pertanto ad eliminare le distorsioni e le incongruenze sopra evidenziate.

In particolare, l'articolo 1, rimodula le prescrizioni relative alle informazioni al consumatore precisando che le stesse devono essere presenti nei prodotti commercializzati in Italia ed all'atto dell'offerta al consumatore finale.

Viene inoltre attenuata la disposizione relativa all'obbligo di indicare il produttore o l'importatore consentendo, in alternativa con le prime, l'apposizione dell'indicazione relativa al venditore all'ingrosso o al dettaglio.

Tale modifica si rende necessaria per tutelare le imprese e le loro fonti di approvvigionamento che costituiscono parte integrante del « patrimonio » di conoscenze di ogni singolo imprenditore.

Il comma 3 dell'articolo 1 rimanda al decreto di attuazione la determinazione dei casi nei quali sarà consentito riportare le indicazioni relative all'etichettatura su appositi fogli illustrativi allegati al prodotto e la definizione delle modalità con le quali, nel caso di vendita dei prodotti sfusi, le indicazioni stesse potranno essere fornite al consumatore all'interno dei locali di vendita anziché sui singoli prodotti.

L'articolo 2 si differenzia soltanto per una più ragionevole fissazione dell'importo della sanzione amministrativa attualmente prevista.

L'articolo 3, infine, contiene, come richiesto dalla stessa Commissione CEE, una clausola espressa che esclude dall'ambito di applicazione della legge le categorie di prodotti oggetto di una disciplina comunitaria in tema di requisiti informativi per il consumatore.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'articolo 1 della legge 10 aprile 1991, n. 126, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. (*Informazioni al consumatore*).

– 1. I prodotti o le confezioni dei prodotti commercializzati sul territorio nazionale devono riportare, all'atto dell'offerta al consumatore finale, indicazioni in lingua italiana chiaramente visibili e leggibili, relative:

a) alla denominazione merceologica del prodotto nei casi in cui non dovesse risultare evidente in base alle caratteristiche del prodotto stesso;

b) al nome o ragione sociale e sede o marchio di fabbrica o commerciale registrato del produttore o di un importatore o di un venditore, all'ingrosso o al dettaglio, nella Comunità economica europea;

c) all'eventuale presenza di sostanze e preparati considerati pericolosi dalla legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, nei casi d'impiego e secondo i criteri e le modalità che saranno previsti da appositi decreti emanati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

d) alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d'uso ove necessarie a fini di fruizione o sicurezza del prodotto.

2. Con decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato sono stabilite le norme di attuazione del comma 1.

3. Il decreto di cui al comma 2 determina anche i casi nei quali sarà consentito riportare le indicazioni di cui al comma 1 su appositi fogli illustrativi allegati al prodotto nonché le modalità con le quali, nei casi di vendita di prodotti sfusi, le indicazioni stesse possano essere fornite

al consumatore all'interno dei locali di vendita, anziché sui singoli prodotti o sulla loro confezione ».

2. Il decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 10 aprile 1991, n. 126, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 2.

1. L'articolo 2 della legge 10 aprile 1991, n. 126, è sostituito dal seguente:

« ART. 2. — (*Sanzioni*). — 1. È vietato il commercio sul territorio nazionale di qualsiasi prodotto o confezione di prodotto che non riproduca almeno in lingua italiana le indicazioni di cui all'articolo 1.

2. Nel caso di indicazioni che utilizzino espressioni non in lingua italiana divenute di pubblico dominio ovvero che non abbiano adeguati termini italiani, è consentito riportare le indicazioni originarie.

3. Fatto salvo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 224, per quanto attiene alla responsabilità del produttore, i contravventori al divieto di cui al comma 1 del presente articolo sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 50.000.000. La misura della sanzione è determinata, in ogni singolo caso, facendo riferimento al prezzo di listino di ciascun prodotto e al numero delle unità poste in vendita ».

ART. 3.

1. L'articolo 3 della legge 10 aprile 1991, n. 126, è sostituito dal seguente:

« ART. 3. — (*Disposizioni transitorie*). — 1. In via transitoria, fino al centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 1, è consentito il commercio dei prodotti o confezioni di prodotti privi delle indicazioni di cui al medesimo articolo 1.

2. È, inoltre, concesso un ulteriore periodo di novanta giorni per lo smaltimento delle scorte di prodotti e confezioni di prodotti privi delle indicazioni di cui all'articolo 1 acquistati prima della scadenza di cui al comma 1 del presente articolo.

3. La presente legge non si applica alle categorie di prodotti oggetto di disposizioni comunitarie o nazionali che contengano prescrizioni obbligatorie in tema di requisiti informativi per il consumatore ».